



SENT - 224/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Anna Bombino Consigliere

Quirino Lorelli Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **59753** del  
registro di segreteria, proposto dal sig. **xx**, nato a **xx**

**xx**, elettivamente

domiciliato in Roma, viale Anicio Gallo n. 194 presso lo studio dell'Avv.

Francesco La Gattuta che lo rappresenta e difende come da procura in

calce al presente atto ([francescolagattuta@ordineavvocatidiroma.org](mailto:francescolagattuta@ordineavvocatidiroma.org));

**- appellante -**

**contro**

**l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.)**, in persona del

legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande

21, (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti:

Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - posta elettronica certificata [avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it));

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata: [avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it));

Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata: [avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it));

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T - posta elettronica certificata [avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it));

Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U - posta elettronica certificata [avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it));

come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;

**- appellato -**

**avverso e per la riforma**

della sentenza n. 99/M/2021 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria, e depositata in data 02.12.2021 ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973

**VISTO** l'atto di appello;

**VISTI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITI** nell'udienza dell'11 settembre 2024, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'avv. Francesco La Gattuta per il sig. xx, appellante e l'avv. Sergio Preden per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), appellato.

## FATTO

### 1. Ricorso in primo grado.

Il sig. **xx** ex dipendente del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è titolare della pensione numero 50356928 calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS direzione Provinciale di Terni.

Per quanto riguarda la quota di pensione in godimento calcolata con il sistema retributivo, ovvero per le contribuzioni versate sino al 31.12.1995, l'INPS ha ritenuto di applicare al ricorrente un'aliquota pari al 35%, così come disciplinata dall'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 secondo quanto risulta dal prospetto di liquidazione della pensione (mod. S.M. 5007) (doc.2);

Il ricorrente sollecitava l'Inps, ai sensi dell'art. 153 del Codice di Giustizia contabile, mediante diffida a provvedere (doc.3), ricevendo risposta negativa (doc.4), ad effettuare l'adeguamento dell'aliquota in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 12, lett. a), della legge n. 335/1995, in riferimento al calcolo della quota retributiva della sua pensione, poiché riferibile esclusivamente al personale civile e non al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sostenendo che l'aliquota esatta per il calcolo della parte retributiva della sua pensione doveva essere quella indicata dall'art. 54, D.P.R. n. 1092/1973, il quale sancisce che *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo*

*comma del presente articolo, la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.*

Il ricorrente assumeva che è stato alle dipendenze di una Amministrazione civile disciplinata da un ordinamento speciale (D.lgs. 217/2005), assimilabile alle corrispondenti categorie militari di cui all’art 54 D.P.R. n. 1092/1973, e in ragione di quanto stabilito dall’art 61, comma 3, D.P.R. 1092/1973, il quale precisa che:

*“Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell’art. 52.”*, laddove, in ogni caso, alcuna analogia è ipotizzabile con il personale civile dello Stato, in ragione delle peculiari condizioni d’impiego e delle specificità lavorativa di cui all’art 19 legge 183/2010, che riguarda anche il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Con successivo ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex dipendente del Ministero dell’interno, dipartimento dei vigili del fuoco (titolare della pensione numero 50356928), ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

## **2. Memoria INPS di primo grado.**

L'I.N.P.S., nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'infondatezza della pretesa relativa al ricalcolo della pensione in base all'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il beneficio in questione spetterebbe solo a coloro che abbiano almeno quindici anni e non più di vent'anni di servizio utile. In ogni caso il ricorrente non appartenerebbe a Corpo militare, bensì civile (vigili del fuoco).

## **3. La sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Giurisdizionale per la Regione Umbria n. 99/M/2021.**

Il giudice monocratico, con sentenza n. 99/M/2021 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria, e depositata in data 02.12.2021 ha respinto il ricorso con compensazione delle spese in quanto infondato per i seguenti motivi.

Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 1/2021 ha affermato che: *“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.*

I principi di diritto della menzionata sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite non sono, tuttavia, applicabili al ricorrente che ha fatto parte di un corpo non militare, bensì ad ordinamento civile (ciò vale tanto per la Polizia di Stato, che per quella penitenziaria, e a maggior ragione per il Corpo dei Vigili del fuoco).

Del resto, il ricorrente non ha dato alcuna prova dell'equiparazione a corpo militare per beneficiare dell'applicazione del nuovo orientamento giurisprudenziale contabile maturato esclusivamente con riguardo alle norme relative ai Corpi militari.

#### **4. Atto di appello del sig xx .**

Con atto di appello del 9 febbraio 2022 il sig. xx impugnava la sentenza n. 99/M/2021 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria, e depositata in data 02.12.2021 per il seguente unico motivo:

**Violazione di legge ex art.54 comma 1 D.P.R. 1092/1973, attesa l'erronea esclusione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dall'ambito di applicazione dell'art.54 D.P.R. 1092/1973**

Il Giudice di prime cure ha ignorato che il ricorrente, nella sua qualità di appartenente a categoria speciale assimilabile (Legge 183/2010), al militare in quiescenza con il sistema misto, ha diritto di richiedere ed ottenere il ricalcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al 1 comma dell'art 54 del TU 1092/1973, relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi.

Va rilevato che il Giudice di prime cure ritiene erroneamente che la disposizione in commento (art. 54 D.P.R. 1092/1973), dal chiaro tenore letterale, limiti il proprio ambito applicativo agli appartenenti alle “*forze armate*”, escludendo il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come il ricorrente.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituisce una Amministrazione civile disciplinata da un ordinamento speciale (D.lgs. 217/2005), assimilabile alle corrispondenti categorie militari di cui all’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, anche in ragione di quanto stabilito dall’art. 61, comma 3, D.P.R. 1092/1973, il quale stabilisce: “*Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell’art. 52.*”

Tale ultima disposizione non appare suscettibile di una interpretazione diversa da quella letterale e, pertanto, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si applicano le disposizioni di cui all’art. 54 D.P.R. 1092/1973 e non le disposizioni di cui all’art. 44 medesimo D.P.R. e questo per esplicito rinvio dell’art. 61, comma 3, D.P.R. 1092/1973, contenuto tra l’altro nel Capo II, D.P.R. 1092/1973, riservato al personale militare.

In questo senso, si pone anche la previsione dell’art. 19 legge 183 del 2010 in tema di specificità previdenziale e pensionistica riservata alle forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco, considerato che la stessa

non opera alcun distinguo tra i diversi modelli ordinamentali tra le forze di polizia civili o militari e le forze armate:

*“Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti....”* .

Invero, l'ipotesi contraria porterebbe ad un esito giuridicamente assurdo, in quanto l'art.44 del d.p.r. n. 1092/1973 risulta destinato al personale civile, e non potrebbe mai trovare applicazione nei confronti dei militari, né, tanto meno, nei confronti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non è assimilabile ai comuni dipendenti civili.

A tale fine l'appellante richiama le seguenti favorevoli sentenze:

- n. 172/2021 e n. 204/2021 della sezione giurisdizionale per la regione del Friuli Venezia Giulia;
- n. 88/M/2021 e n. 101/M/2021 della sezione giurisdizionale per la regione Umbria;
- n. 1067/2021 della sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Infine, evidenzia che l'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021 (Legge bilancio 2021), ha esteso al personale delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, l'applicazione dell'art. 54, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, maggiore di quella prevista per il personale civile.

La questione, pertanto, dovrebbe essere completamente risolta a seguito della legge di bilancio 2021, che, nella relazione illustrativa, precisa, se ancora ve ne fosse necessità, che *“La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso articolo 61 del DPR del 1973, estende l'efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile”*.

#### **4.1 Richieste del legale dell'appellante.**

Pertanto, l'avv. Francesco La Gattuta nel chiedere l'accoglimento dell'appello chiede a questa Sezione Centrale d'appello:

##### **nel merito di:**

- a) ordinare all'Inps il ricalcolo della pensione, da effettuarsi sulla base dell'aliquota pari al 44% ed eventuali incrementi, così come disciplinata dall'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973;
- b) disporre la riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota pari al 44% ed eventuali incrementi di cui all'art. 54, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 1092/1973, con il conseguente pagamento delle somme arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché l'aumento dei ratei futuri su base mensile.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.

#### **5. Memoria dell'I.N.P.S.**

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio con memoria evidenzia che la competente sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del Sig xx con applicazione, sulla quota retributiva del detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995.

Il pagamento delle somme arretrate sul rateo del mese di novembre 2022.

#### **5.1 Richieste dell'INPS.**

Per le suesposte considerazioni, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

#### **6. Rinvio dell'udienza del 12.4.2024 all'11.9.2024.**

Come si evince dal relativo estratto del verbale di udienza del 12.4.2024 *“il Presidente, sentito il Collegio e rilevata la mancata prova dell'avvenuta regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza al Ministero dell'Interno dispone il rinvio della discussione del giudizio, iscritto al n. 59753 del registro di segreteria ed al n. 3 del ruolo odierno, all'udienza dell'11 settembre 2024 ore 10:00, ai sensi dell'art 182 c.g.c., onerando la Segreteria di comunicare l'estratto del presente verbale al difensore di parte appellante, affinché lo notifichi alle controparti nel rispetto di 60 giorni liberi prima dell'udienza di discussione. Termine utile e documenti in segreteria: 20 giorni.*

7. All'odierna udienza le parti, riportandosi agli atti, hanno confermato le relative richieste formulate in atti.

## **DIRITTO**

### **7. L'appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.**

L'oggetto della presente controversia concerne l'applicazione del coefficiente di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73 anche al Corpo nazionale dei Vigili cui apparteneva l'odierno appellante.

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio coinvolge la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo "misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995), ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

### **8. Sentenza Sezioni riunite della Corte dei conti n.1/2021/QM.**

La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza 1/2021/QM hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale:

*“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”.*

**9. Sentenza Sezioni riunite della Corte dei conti n.12/2021/QM.**

Il principio di diritto sopra richiamato è stato esteso dalle stesse SS.RR., con la pronuncia n. 12/2021/QM, anche nei confronti dei militari che vantano al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni. L'orientamento assolutamente maggioritario delle sezioni di appello di questa Corte dei conti è nel senso di negare l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente al Corpo dei Vigili del fuoco, anche dopo le succitate pronunce delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021.

**10. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022),**

Nelle more del presente giudizio è entrata in **vigore dal 1° gennaio 2022** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha disposto l'estensione in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e quindi anche agli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, del coefficiente di rendimento elaborato dall'organo nomofilattico di questa Corte con riferimento al personale militare.

L'art. 1, comma 101, di tale legge recita:

*“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.*

### **10.1. Finalità perequativa art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234**

Le sezioni centrali di appello di questa Corte hanno affermato, valorizzando gli atti parlamentari che ne hanno preceduto l'approvazione, la finalità perequativa della disposizione, intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare proprio per effetto delle succitate sentenze delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021, consentendo l'estensione degli effetti favorevoli di tali sentenze anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile in considerazione della “specificità” delle funzioni che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa.

### **10.2. Applicazione anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2024.**

A fronte della portata della norma che non è di interpretazione autentica ma innovativa, va condiviso lo sforzo interpretativo delle sezioni centrali d'appello nell'attribuire alla norma stessa una sorta di “*retroattività temperata*”.

Pertanto, va riconosciuta l'applicazione anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, limitandone tuttavia gli effetti a decorrere dal 1.1.2022 (Sez. I d'app. nn. 45, 123 e 134/2022; Sez. II nn. 33 e 41/2022; Sez. III, nn. 271, 290, 327, 340/2022; nn. 8,9,37,83,126,519,521 e 522/2023), sui ratei pensionistici maturati dall'entrata in vigore dell'art. comma 101 legge 30.12.2021, n. 234 e con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione su tali ratei.

### **10.3. Circolare n.44/2022 INPS.**

Detto orientamento, recepito anche dall'Inps con la circolare n.44/2022, risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata

calcolata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), includendo *“l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”*.

#### **10.4. Sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023**

Peraltro, tale conclusione si pone in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2023, con la quale è stato precisato che *lo jus superveniens* costituito dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse *“giustamente”* avere un’*“applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022”*.

#### **11. Riliquidazione del trattamento pensionistico del Sig. xx.**

Nella vicenda in esame, l’I.N.P.S., sia con memoria in atti che in udienza ha evidenziato che la sede INPS di Terni ha già provveduto:

- con provvedimento n.TR 1032022000322 alla riliquidazione del trattamento pensionistico del sig. xx con applicazione, sulla quota retributiva del detto trattamento, dell’aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995;
- con il rateo del mese di novembre 2022 al pagamento degli arretrati; come da documentazione depositata in atti e non contestata dal legale dall’appellante.

#### **11. Esito del giudizio.**

Il Collegio, per le considerazioni suesposte, in parziale accoglimento dell’appello, riconosce il diritto del sig. xx alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal **1° gennaio**

**2022**, senza gli arretrati antecedenti a tale data, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31/12/1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente di rendimento del **2,44%**.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 1° gennaio 2022, spettano, ai sensi dell'art. 167, co. 3 c.g.c., gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM.

Nel contempo, il Collegio prende atto che, nelle more, come da documentazione depositata in atti, **l'INPS di Terni ha già provveduto:**

- alla riliquidazione del trattamento pensionistico del Sig xx con applicazione, sulla quota retributiva del detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995;
- al pagamento degli arretrati sul rateo del mese di novembre 2022.

## **12. Spese di lite.**

Le spese di lite del presente grado sono compensate per l'intervenuta modifica normativa con finalità perequativa di cui all'art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234.

**P. Q. M.**

**la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello in epigrafe, come in motivazione,**

**ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO**

**Spese compensate.**

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 16/09/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

#### DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 16/09/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente